



IL TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Nicoletta Curci	Presidente
Dott. Sergio Garofalo	Giudice
Dott. Lucia Leoncini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Avente ad oggetto: assegnazione del termine di cui all'art.9, secondo comma, D.L. 23/2020

Il Collegio

Letta l'istanza di concessione di un termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato preventivo formulata dalla [REDACTED] il 30.4.2020, giusta previsione dell'art.9, secondo comma, D.L. 23/2020;

rilevato in premessa che il concordato preventivo della [REDACTED] consiste in un concordato in continuità diretta ex art.186 bis L.F.;

atteso che:

- la procedura di concordato versa nella fase successiva all'emissione del decreto di cui all'art.163 l.f. (reso il 28.2.2020) ma antecedente all'adunanza dei creditori per la votazione (fissata per il 7.7.2020);
- l'istanza risulta motivata anche con riferimento agli effetti prodotti sulla tenuta del piano di concordato dall'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della pandemia da COVID -19 ed anticipa, sia pure sinteticamente, gli interventi modificativi in corso di elaborazione;
- i suddetti interventi si palesano idonei ad incidere in modo sensibile sull'impianto originario della proposta e del piano di concordato preventivo già vagliati in sede di ammissione poiché includenti non solo la revisione delle previsioni dei flussi di cassa e delle spese ma anche la possibile liquidazione dello stabilimento storico, sito in Pistoia alla via [REDACTED]

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 26668f6c22254a94117c675498c070b



ritenuto che presupposto della concessione del termine previsto dal citato secondo comma dell'art.9 D.L. 23/2020 sia la pendenza, alla data del 23.2.2020, di una procedura di concordato preventivo nella quale non sia stata già registrata la votazione negativa dei creditori sulla originaria proposta; il beneficio della concessione di un ulteriore termine per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano è, quindi, a disposizione del debitore allorquando il procedimento sia pendente in qualsiasi altra sua fase e, cioè, prima dell'adunanza (come è nel caso concreto); dopo l'adunanza ma con votazione approvativa; nelle more tra la votazione approvativa e l'inizio del giudizio di omologazione; nelle more di quest'ultimo giudizio;

reputato che l'assegnando termine, decorrente dalla emissione del presente decreto e non prorogabile, non soggiaccia alla sospensione feriale vuoi in ragione della natura eccezionale ed intrinsecamente temporanea della misura adottata con l'intervento normativo d'urgenza vuoi in ragione della coeva pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 15435/2018);

ritenuto che, stando agli atti, risultino sussistenti i presupposti per la concessione del termine richiesto;

ritenuto, inoltre, che la regressione della procedura alla fase dell'ammissibilità (con conseguente ripetizione degli oneri di corredo documentale prescritti dall'art.161, secondo e terzo comma) implichi la necessità di disporre a carico della proponente gli obblighi informativi periodici di cui all'art.161, ottavo comma, l.f.;

reputato che nell'assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra la proponente dovrà rendere conto non solo delle iniziative concretamente assunte ma anche della evoluzione dei fatti sopravvenuti connessi alla emergenza epidemiologica, onde consentire al Commissario Giudiziale di esercitare compiutamente le proprie funzioni di vigilanza;

P.Q.M.

Assegna alla [REDACTED] l. termine di **novanta giorni** dalla emissione del presente decreto per la presentazione di una nuova proposta, del correlato piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f., per l'effetto revocando l'adunanza dei creditori fissata per il 7.7.2020.

Dispone che la [REDACTED] depositi in cancelleria e trasmetta al Commissario Giudiziale entro il giorno 5 di ogni mese (con prima scadenza 5.6.2020) una relazione inerente alla gestione dell'impresa relativa al periodo antecedente, con l'indicazione degli atti di ordinaria amministrazione compiuti e di quelli urgenti di straordinaria amministrazione, eventualmente



posti in essere a seguito di autorizzazione del Tribunale, nonché una informativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della nuova proposta e del piano.

Dispone che la [REDACTED] con la periodicità di cui sopra, depositi una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo nel registro delle imprese a cura della cancellaria e da redigersi secondo il modello reperibile presso la Cancelleria;

Avverte che in caso di violazione dei suddetti obblighi informativi si procederà sensi dell'art. 162, commi 2 e 3, l.f.

Dispone che il Commissario giudiziale, dott.ssa [REDACTED], svolga le funzioni normativamente previste e, in particolare, quelle di vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici e di tempestiva segnalazione della eventuale manifesta inidoneità della attività compiuta con riferimento alla predisposizione della proposta e del piano.

Dispone altresì che il Commissario Giudiziale comunichi tramite PEC il presente decreto a tutti i creditori.

Si comunichi al PM, alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pistoia il 5.5.2020

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Nicoletta Curci

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 266e8fc22d54a9417c6754680070b

